

CERCANDO di istituire condizioni reciprocamente vantaggiose al fine di creare posti di lavoro dignitosi, rafforzare e sostenere gli ecosistemi di innovazione delle parti aiutando le imprese a innovare e espandersi sui mercati delle parti e facilitando l'adozione, la diffusione e l'accessibilità dell'innovazione, comprese le attività di sviluppo delle capacità;

RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi per entrambe le parti; nella consapevolezza che le parti si riservano il diritto di limitare o porre delle condizioni per la partecipazione ai loro programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni concernenti le attività strategiche, gli interessi, l'autonomia e la sicurezza;

CONSIDERANDO che gli obiettivi comuni, i valori e i forti legami delle parti nel settore della ricerca e dell'innovazione, stabiliti in passato dall'accordo di associazione a Orizzonte 2020, e riconoscendo il comune desiderio delle parti di sviluppare, rafforzare, incentivare ed estendere le loro relazioni e la loro cooperazione in questo ambito,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito dell'associazione

1. La Georgia partecipa in qualità di paese associato e contribuisce a tutte le parti del programma Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione (programma Orizzonte Europa) di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695, attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 ⁽³⁾, nelle loro versioni più aggiornate, e mediante un contributo finanziario all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia.

2. Il regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e la decisione (UE) 2021/820 ⁽⁵⁾, nelle loro versioni più aggiornate, si applicano alla partecipazione dei soggetti giuridici della Georgia alle comunità della conoscenza e dell'innovazione.

Articolo 2

Termini e condizioni di partecipazione al programma "Orizzonte Europa"

1. La Georgia partecipa al programma Orizzonte Europa conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, e conformemente al protocollo III dell'accordo di associazione riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione e alle modalità e alle condizioni di cui al presente accordo, agli atti giuridici di cui all'articolo 1 del presente accordo, nonché a qualsiasi altra norma relativa all'attuazione del programma Orizzonte Europa, nelle loro versioni più recenti.

2. Salvo altrimenti disposto nei termini e nelle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche in attuazione dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, i soggetti giuridici stabiliti in Georgia possono partecipare alle azioni indirette del programma Orizzonte Europa a condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive dell'Unione europea ⁽⁶⁾.

3. Prima di decidere se i soggetti giuridici stabiliti in Georgia sono ammissibili a partecipare a un'azione collegata alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:

a) informazioni per determinare se ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea sia stato o sarà concesso l'accesso reciproco a programmi e a progetti esistenti e previsti della Georgia equivalenti all'azione di Orizzonte Europa interessata;

⁽³⁾ Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 61).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 91).

⁽⁶⁾ Le misure restrittive dell'UE sono adottate a norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea o dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

